

QUESITO 1:

Tipologia di appalto: l'oggetto dell'appalto e il possesso di attestazioni finalizzate all'esecuzione di opere, rilasciate da SOA. Espressamente richiesto dai documenti di gara, nonché il riferimento testuale ai piani di sicurezza e il contenuto del punto 3°, numero 9 del disciplinare di gara, sembrano più consoni ad un appalto di lavori con forniture e servizi di progettazione, piuttosto che ad un appalto misto di sole forniture e servizi. Alla luce di tali considerazioni si richiede di precisare come possa essere costituito un raggruppamento temporaneo di imprese comprendente anche l'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori e come possa essere designata l'impresa mandataria nonché determinato il riparto delle quote di partecipazione, ai fini dell'ammissione alla gara. Si evidenzia, inoltre, che, al riguardo, il bando non indica né le prestazioni principali, né quelle secondarie, così come prescritto dalla vigente normativa per i raggruppamenti temporanei negli appalti di servizi o di forniture, ovvero, per gli appalti misti di forniture e servizi. Si fa, infine, presente che l'eventuale subappalto, essendo, per legge, limitato al 30% dell'importo contrattuale, non potrebbe essere richiesto e/o autorizzato per l'esecuzione delle attività per le quali viene richiesta l'attestazione SOA, tenuto conto dell'importo della classifica che viene richiesta ai concorrenti dal disciplinare di gara.

RISPOSTA:

Nel quesito viene supposto che la tipologia dell'appalto debba essere mista e comprendere lavori, forniture e servizi di progettazione anziché solo servizi e forniture come indicato nei punti 1.1 e 1.2 della sezione II del bando di gara, ritenendo prevalente la tipologia lavori.

Tale obiezione non coglie pienamente il contenuto sostanziale dell'oggetto dell'appalto in questione.

Oggetto principale dell'appalto non è la realizzazione di un edificio ma una complessa attività di progettazione, indagine, modellazione, prove e/o test sui materiali e componenti nonché la fornitura e la posa in opera di un prototipo di edificio che è da intendere non come opera a sé stante ma come esperimento pratico delle attività precedentemente descritte. Il corrispettivo dell'appalto indicato in Euro 4.150.000,00, costituito da Euro 2.500.000,00 presunti per royalty, è l'evidente indice che la prestazione principale, anche in termini economici, consiste nell'attività di studio, ricerca e progettazione che consente di realizzare un "modello" di unità abitativa che ARTE utilizzerà per i prossimi anni.

In quest'ottica risulta evidente che la prestazione principale è costituita dal servizio di "ricerca e sviluppo" del sistema modulare prefabbricato, assumendo pertanto carattere secondario la realizzazione, fornitura e posa in opera dell'edificio da realizzare come prototipo.

Nondimeno, in considerazione del fatto che anche la posa in opera del prototipo richiede una specifica competenza di tipo tecnico-edilizio, all'art. 2.1 del disciplinare di gara sono indicati requisiti rilasciati da SOA circa il possesso delle categorie OG1 o OS18 A o OS 32 o OS 13, classe III, OS 19 classe I e certificazione ISO 9001 relativa a installazione e manutenzione di impianti di telefonia, elettrici, trasmissione dati, videosorveglianza e rilevazione incendi. Si tratta, peraltro, di requisiti che possono essere posseduti da imprese di dimensione medie o piccole.

Inoltre, tenendo conto che il valore dell'appalto è stimato in Euro 4.150.000,00, le attività eventualmente oggetto di subappalto risulterebbero coerenti con le attestazioni SOA richieste.

Si tratta di un contratto misto di appalto sicchè risulta applicabile l'art. 28 del Codice: l'oggetto principale consiste in una prestazione di servizi ma, in base all'ultimo periodo del 1° comma dell'art. 28 “l'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto”.

E' evidente che la prestazione principale deve essere individuata nell'attività di sviluppo del sistema modulare prefabbricato mediante il complesso di attività di progettazione, indagini e modellazione.

Come desumibile dai documenti di gara, pertanto, oggetto dell'appalto saranno i seguenti servizi e forniture;

- 1) Servizio di “Ricerca e sviluppo” ai sensi dell'art. 158 del d. lgs. 50/2016 il cui importo massimo stimato è pari a Euro 2.500.000,00 (che dipenderà in larga misura proprio dalle caratteristiche di innovazione dell'attività svolta).
- 2) Fornitura dei moduli per l'edificio prototipo per un importo stimato pari a Euro 1.650.000,00 comprendente i servizi di progettazione di importo stimato pari ad Euro 100.000,00.

QUESITO 2:

Trattandosi di partenariato per l'innovazione riferita ad una particolare produzione con caratteristiche specifiche del tutto particolari, si richiede come possano essere definiti i contratti analoghi in relazione ai quali viene richiesto, ai fini dell'ammissione alla gara un fatturato di almeno 3.000.000,00 di euro nell'ultimo triennio (2015 – 2017)

RISPOSTA:

In relazione al fatturato per contratti analoghi, la lett. a) dell'art. 2.2 del disciplinare di gara, indicando “produzione e installazione di strutture residenziali con componenti prefabbricate”, individua in modo chiaro (ma non eccessivamente stringente in modo da non escludere la partecipazione di più operatori economici) contratti volti alla realizzazione di strutture edilizie residenziali caratterizzate dalla prefabbricazione dei componenti. Tale requisito può essere oggetto di avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2019.

QUESITO 3:

Con riferimento alla fase di negoziazione, si richiede se non sia anche prevedibile, tenuto conto delle proposte tecniche che perverranno e della conseguente negoziazione delle caratteristiche tecniche delle stesse, che alla fine della fase, come anche previsto dalla norma di riferimento, vengano definite

in modo dettagliato le specifiche tecniche relative al materiale ritenuto più idoneo e quindi preferibile per la costruzione del modulo abitativo, in modo da orientare l'offerta finale verso un'unicità di soluzione tecnica. Ciò al fine di ottimizzare lo studio della proposta finale che le imprese selezionate dovranno formulare, nonché per rendere più facilmente comparabili le offerte

RISPOSTA:

L'art. 6 del disciplinare di gara prevede espressamente che la stazione appaltante al termine della fase di negoziazione individui "le Specifiche Integrative, formate anche dall'integrazione di più proposte ammesse" ed è certamente possibile che tali specifiche riguardino anche il materiale ritenuto più idoneo per la costruzione del modulo abitativo se tale elemento emergerà (come probabile) dalle proposte tecniche che perverranno e dalla negoziazione.

QUESITO 4:

Si segnala, inoltre, che le bozze del contratto di licenza e di sublicenza prevedono un corrispettivo né determinato né determinabile. Si richiede pertanto a codesta rispettabile stazione appaltante di rendere noti tali dati, essenziali oltre che a rendere giuridicamente corretto il contratto, anche alla determinazione dell'offerta.

RISPOSTA:

Relativamente al quarto quesito, la concessione della licenza (o della sublicenza) è strettamente connessa alla prestazione complessiva: come è espressamente indicato all'art. 5 lett.b comma 6 delle Condizioni Generali e all'art. 6 lett. b dello schema di Convenzione, il corrispettivo è compreso nell'ammontare del corrispettivo dell'appalto, il prezzo è pertanto unitario e determinato in esito alla procedura di gara.

Ove l'offerente ne abbia interesse avrà la facoltà di identificare, nel testo della licenza, il quantum del corrispettivo complessivo specificamente imputabile a tali licenze, senza che ciò rilevi ai fini della quantificazione dell'offerta e di qualsivoglia determinazione della stazione appaltante.